



COMUNE DI ALBEROBELLO

Provincia di Bari



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 62 del 30-11-2010

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

L'anno **duemiladieci** il giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore **16:00**, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

DE LUCA Bruno	P	SGOBBA Cosimo	P
MATARRESE Vito	P	D'APRILE Clara	P
CARPARELLI Vito	P	TRIPALDI Ornella Rita	A
GRECO Angelo	P	SORBILLI Ferdinando V.A.	P
LIPPOLIS Alberto Stefano	P	SALAMIDA Daniela	A
PERRINI Cosmo Damiano	P	IGNISCI Domenico	P
DIDDIO Maria Carmela	P	VENEZIANO Albano Mario	A
GIULIANI Vito Viviano	P	TAURO Francesco	P
LOCOROTONDO Lorenza	P	DE LUCA Cosmo	P
GIROLAMO Martino	P	MARTELOTTA Angelo	P
DITANO Giovanni	P		

Assegnati n. **21** In Carica n. **21** Presenti n. **18** Assenti n. **3**.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Rubino Giambattista con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. LOCOROTONDO Lorenza in qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE la legge 25/08/1991, n.287: "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi" stabilisce che l'apertura e il trasferimento degli esercizi pubblici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 dell'art.3;

CHE l'art.2 della legge 05/01/1996 n.25, dispone testualmente "fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n.287, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 di tale legge è rilasciata dai Sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, di un parametro numerico, che, assicurati, in relazione alla tipologia degli esercizi la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore il più equilibrato rapporto tra esercizi e la popolazione residente e fluttuante";

CHE in materia di distribuzione commerciale l'articolo 3 del Decreto Legge 04/07/2006, n.223, convertito in legge 04/08/2006, n.248, ha rimosso ulteriori limiti e prescrizioni restrittivi della concorrenza con riguardo sia alle attività commerciali individuate dal D.Lgs. 31/03/1998, n.114, che alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, stabilendo che le previsioni legislative e regolamentari di Regioni o Enti Locali eventualmente difformi o in contrasto con i nuovi principi in materia di concorrenza avrebbero dovute essere adeguate entro il 01/01/2007;

CHE in particolare il citato art.3, comma 1, lettera d), della legge 24/2006 ha apportato sensibili modificazioni alla normativa in materia, disponendo che le attività commerciali così come individuate dal D.Lgs. 31/03/98 n.114 e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza limiti e prescrizioni riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale;

CHE con D.Lgs n.59 del 26/03/2010 di attuazione della Direttiva 200/123/CE del 12/12/2006, relativa ai servizi nel mercato interno, sono state modificate le disposizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione modificando profondamente la legge n.287/1991, in relazione al fatto che sono ancora molte le regioni, compreso la Puglia, che non si sono dotate di una propria specifica normativa rispetto a quello che, invece, dopo la novella dell'art.117 Cost. hanno disciplinato autonomamente il settore;

CHE con le disposizioni normative di cui sopra i Comuni sono obbligati ad adeguare le proprie disposizioni ai nuovi principi derivanti dalla normativa comunitaria e che analogo obbligo di adeguamento incombe sulla Regione al fine di adeguare le disposizioni legislative e regolamentari ai medesimi principi;

CHE in attesa dell'emanazione della normativa regionale si rende necessario, al fine di prevenire aperture selvagge oppure incorrere in contenziosi, approvare un regolamento comunale che disciplina il settore, eliminando vincoli o prescrizioni riferite a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale, che non trovano riscontro nella normativa e nella giurisprudenza statale e comunitaria di tutela della concorrenza;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha avviato da tempo un percorso di semplificazione amministrativa nell'ambito delle iniziative concernenti il commercio e le attività produttive in generale, in quanto le recenti riforme amministrative impongono una rilettura del complesso normativo di propria competenza alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare un regolamento comunale che disciplini le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande in attesa della normativa regionale;

SENTITO il parere della Confcommercio Sezione di Alberobello;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore servizi alla persona, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

SENTITI gli interventi del Consigliere SORBILLI che chiede intervento del Responsabile comunale del Servizio, per cui il Presidente fa entrare in aula SALAMIDA Sebastiano quale responsabile del Servizio che spiega la natura del regolamento che ha rilievo di piano commerciale;

(entra il Consigliere TRIPALDI – presenti: n.19);

Con voti favorevoli n.14 e n.5 astenuti (SORBILLI, IGNISCI, TAURO; C. DE LUCA, MARTELOTTA),

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Regolamento comunale per la disciplina degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, allegato alla presente deliberazione che si compone di n.34 articoli per farne parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione e con voti favorevoli n.14 e n.5 astenuti (SORBILLI, IGNISCI, TAURO; C. DE LUCA, MARTELOTTA),

Delibera

di rendere la presente immediatamente eseguibile.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali
- Art. 2 - Definizione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 3 - Tipologia delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

TITOLO II – PROGRAMMAZIONE

- Art. 4 – Ripartizione del territorio comunale in zone
- Art. 5 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 6 - Autorizzazioni stagionali
- Art. 7 - Esclusioni
- Art. 8 - Parcheggi
- Art. 9 - Validità della programmazione

TITOLO III - NORME SUL PROCEDIMENTO

- Art. 10 - Autorizzazioni
- Art. 11 - Denuncia di inizio attività (D.I.A.)
- Art. 12 - Autorizzazioni temporanee
- Art. 13 - Autorizzazioni stagionali
- Art. 14 - Subingresso
- Art. 15 - Modifiche societarie
- Art. 16 - Ampliamento della superficie di somministrazione
- Art. 17 - Riduzione della superficie di somministrazione
- Art. 18 - Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati
- Art. 19 - Attività di somministrazione in aree esterne adiacenti ai pubblici esercizi
- Art. 20 - Distributori automatici
- Art. 21 - Cessazione dell'attività

TITOLO IV - ATTIVITA' ACCESSORIE E PICCOLI TRATTENIMENTI

- Art. 22 - Attività accessorie
- Art. 23 - Piccoli trattenimenti musicali senza ballo
- Art. 24 - Spettacoli, feste da ballo ed altri trattenimenti

TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 25 - Inquinamento acustico
- Art. 26- Requisiti professionali e morali
- Art. 27 - Sorvegliabilità dei locali
- Art. 28 - Orari
- Art. 29 - Pubblicità dei prezzi
- Art. 30 - Validità delle autorizzazioni
- Art. 31 - Disciplina sanzionatoria

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 32 - Disposizioni finali
- Art. 33 - Rinvio
- Art. 34 - Entrata in vigore

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel Comune di Alberobello, in attesa dell'emanazione della normativa regionale.
2. La disciplina contenuta nel presente regolamento si ispira ai principi di semplificazione amministrativa di cui al D.Lgs. n.59/2010 attuativo della direttiva 2006/123/CE e persegue i seguenti obiettivi:
 - a) lo sviluppo e l'innovazione della rete degli esercizi, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
 - b) la tutela della salute, la sicurezza dei consumatori, la trasparenza e la qualità del mercato;
 - c) la libera concorrenza e la libertà d'impresa, nonché la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;
 - d) l'integrazione del settore dei pubblici esercizi di somministrazione con altre attività economiche al fine di favorire l'equilibrio tra domanda e offerta ed incentivare lo sviluppo di formule innovative legate alle esigenze dei consumatori in relazione alle nuove abitudini e stili di vita;
 - e) la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nelle diverse zone del territorio comunale in relazione alle caratteristiche socio-culturali ed alla vocazione urbanistica delle diverse aree del territorio;
 - f) promozione e lo sviluppo delle produzioni tipiche locali e dell'enogastronomia;
 - g) a compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo ai fattori quali la mobilità, il traffico, l'inquinamento acustico ed ambientale;
 - h) la tutela e la salvaguardia dei locali storici.

Art. 2

Definizione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende anche la somministrazione di alimenti e bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nelimiti previsti dalla Denuncia di Inizio Attività Settore Alimentare (Dia Sanitaria).
2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione e sono abilitati all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore e dal presente regolamento.
3. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, sagre, fiere, manifestazioni sportive o musicali all'aperto, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante o simili.

Art. 3

Tipologia delle Attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande assumono le seguenti denominazioni che verranno specificate nella Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione:
 - a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
 - b) esercizi con cucina tipica: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
 - c) tavole calde, selfservice, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
 - d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
 - e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
 - f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
 - g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
 - h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
 - i) piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
 - j) disco-bar, discoteche, sale da ballo, locali notturni, ed impianti sportivi: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
 - k) centri rurali di ristoro e degustazione: esercizi la cui ristorazione deve basarsi su un'offerta gastronomica tipica della zona, che utilizza come materie prime almeno il 70% dei prodotti locali o tipici acquisiti direttamente presso aziende o cooperative agricole della zona;

- l) mensa aziendale: s'intende una struttura interna esercente la somministrazione di alimenti e bevande aperta solo ai dipendenti e a coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro. La mensa aziendale interna può essere convenzionata con altre imprese;
- m) bar aziendale o bar interno: s'intende una struttura, senza accesso autonomo sulla pubblica via, in cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene in favore dei soli dipendenti e di coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro o di visita. All'esterno del complesso aziendale non possono esservi insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno;
- n) circoli privati esercenti la somministrazione: s'intendono le associazioni esercenti la somministrazione di alimenti e/o bevande presso le sedi in cui viene esercitata l'attività associativa, in locali il cui accesso è riservato ai rispettivi associati.

TITOLO II PROGRAMMAZIONE

Art.4

Ripartizione del territorio comunale in zone

1. Il territorio comunale, ai fini della programmazione di cui al presente regolamento, viene suddiviso nelle seguenti zone:
 ZONA 1 – Rione "AIA PICCOLA"
 ZONA 2 – Rione "MONTI"
 ZONA 3 – Centro Storico
 ZONA 4 – Restante parte del territorio comunale.

Art. 5

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'obiettivo che si pone l'Amministrazione Comunale nella predisposizione dei criteri di programmazione è quello di favorire l'attivazione sul territorio dei principi comunitari della libera concorrenza, della libertà di circolazione di persone e servizi, della tutela dei consumatori, dei cittadini e degli utenti, nonché promuovere, attraverso la valorizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, la crescita economica del territorio, la qualità sociale del territorio, il turismo, l'enogastronomia, le produzioni tipiche locali.
2. In considerazione di quanto sopra, il rilascio di autorizzazioni per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande avviene nel rispetto dei seguenti criteri di programmazione, in relazione alla zonizzazione di cui al sopra citato art.4 e fermo restando la sussistenza dei requisiti di legge e di regolamento:

Zone (art.4)	Attività consentite (art.3)
Zona 1 – Rione "AIA PICCOLA"	Nessuna attività consentita
Zona 2 – Rione "MONTI" – per locali già in possesso di destinazione d'uso commerciale	Lett.e),f),g),h)
Zona 3 – Centro Storico delimitato come segue: via Ada Negri, via Alcide De Gasperi, viale Aldo Moro, entro la ferrovia – entro la Circonvallazione(da via Locorotondo a via Prov.Noci) – contrada Pudicino - semaforo via Barsento	Lett. a),b),c),d),e),f),g),h),i),n)
Zona 4 – Restante parte del territorio comunale	Tutte le lettere

3. Oltre che nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, le attività di somministrazione – sia esercizi di nuova apertura sia di apertura a seguito di trasferimento – possono essere autorizzate solo in caso di sussistenza delle seguenti condizioni, fermo restando il possesso dei requisiti oggettivi e professionali previsti dalla legge:
 - conformità del locale alle disposizioni edilizio-urbanistiche vigenti, comprese quelle in materia di destinazione d'uso del locale e di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e adempimento degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento (presentazione nei termini di legge di regolare DIA sanitaria settore alimentare ai fini della registrazione) e relativamente ai servizi igienici dovranno avere i seguenti requisiti:
 - I locali adibiti a somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere allacciati alla rete pubblica idrica e fognante e i servizi igienici non devono comunicare direttamente con l'area produttiva o di vendita o di somministrazione. Fermo restando che ogni posto a sedere la superficie non può essere inferiore a mq.1.20, il numero dei servizi igienici deve essere rapportato al numero dei posti a sedere, così come schematicamente riportato nella tabella in calce. Le cucine non possono avere superficie < a mq. 0,50 per posto a sedere (es. cucina di mq.5.00 posti a sedere nr.10).
 - da 1 a 35 posti a sedere: nr.1 Servizio igienico;
 - da 35 a 50 posti a sedere: nr.1 per il personale e nr.1 per gli utenti;
 - da 50 a 100 posti a sedere: n.r.1 per il personale e nr.2 per utenti di cui uno attrezzato per disabili;
 - pòtre nr.100 posti a sedere: nr.1 per il personale e nr.3 per utenti di cui uno attrezzato per disabili.
 - disponibilità del locale;
 - requisito del rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico;
 - adozione di strumenti e delle pratiche necessari per una corretta effettuazione della raccolta differenziata, con raccoglitori per carta, plastica, vetro, organico e indifferenziata;
 - tutti i nuovi locali aperti al pubblico devono essere accessibili alle categorie portatrici di handicap;
 - la superficie complessiva dell'unità immobiliare deve essere ripartita in modo equilibrato tra la superficie destinata alla preparazione, conservazione e produzione di alimenti e bevande, compresa quella dei locali

destinati ai dipendenti, e la superficie destinata all'accesso dei clienti: quest'ultima non può essere inferiore al 40% della superficie totale dell'unità immobiliare;

- sussistenza dei requisiti di sorvegliabilità del locale, in base ai criteri stabiliti dal Ministero dell'Interno con DM 17/12/1992 n. 564.
- 4. I criteri di programmazione di cui al presente titolo, debbono essere applicati anche in caso di trasferimento di esercizio di somministrazione esistente sia all'interno della stessa zona che da una zona ad un'altra del territorio comunale. In quest'ultimo caso, vanno rispettati i parametri vigenti nella zona ove è previsto il trasferimento del pubblico esercizio.
- 5. I criteri di programmazione di cui al presente titolo non si applicano ai casi di subingresso in autorizzazioni di pubblici esercizi già esistenti senza trasferimenti di sede e senza modifiche del locale nonché della tipologia di attività esercitata.

Art. 6 Autorizzazioni stagionali

1. Le autorizzazioni stagionali vengono rilasciate nel rispetto dei criteri di programmazione di cui al presente titolo.
2. Il periodo di stagionalità va da un minimo di due mesi ad un massimo di sei mesi nel periodo aprile – settembre di ciascun anno.

Art. 7 Esclusioni

1. I criteri di programmazione di cui al presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività di somministrazione per le quali vige la rispettiva normativa di riferimento:
 - somministrazione di alimenti e bevande esercitata all'interno delle strutture ricettive, limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti, ai partecipanti a manifestazioni, convegni organizzati nelle strutture stesse;
 - alle attività di agriturismo;
2. I criteri di programmazione di cui al presente titolo non si applicano altresì ai casi di subingresso in autorizzazioni di pubblici esercizi già esistenti senza trasferimenti di sede e senza modifiche del locale nonché della tipologia dell'attività esercitata.

Art. 8 Parcheggi

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere dotati di congrui parcheggi rispetto alla superficie adibita a somministrazione limitatamente alle tipologie lettere a), b),c),d),j).
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli esercizi ricadenti nelle Zone 2 e 3.

Art. 9 Validità della programmazione

1. La programmazione comunale di cui sopra ha validità fino all'approvazione dell'apposita legge regionale e comunque per un massimo di tre anni e parte dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.
2. E' fatta salva la possibilità di adottare varianti ai criteri, nel periodo della loro efficacia, qualora si verificino fatti e circostanze nuove e/o impreviste che comportino la necessità di operare una revisione della programmazione.

TITOLO III NORME SUL PROCEDIMENTO

Art. 10 Autorizzazioni

1. La domanda di autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento di sede dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata o spedita a firma della persona fisica legittimata o avente titolo a richiedere l'autorizzazione.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare quanto segue:
 - possesso dei requisiti morali e professionali;
 - esatta ubicazione del locale mediante indicazione dell'indirizzo (via e numero civico) ed estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare. Del locale va allegata copia della relativa planimetria quotata, datata e firmata da un tecnico iscritto al relativo albo professionale, con evidenziata la superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande.
 - disponibilità dei locali di somministrazione. Del titolo di godimento del locale va allegata relativa copia;
 - presentazione nei modi e termini di legge, di regolare Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione (Dia Sanitaria);
 - sussistenza dei requisiti d'idoneità del locale rispetto alle norme edilizio-urbanistiche, di prevenzione incendi, di sicurezza e di sorvegliabilità;
 - caratteristiche dell'attività di somministrazione che intende svolgere in relazione alle tipologie di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - possesso del requisito di rispetto delle normativa in materia di inquinamento acustico;
 - possesso di strumenti per la raccolta differenziata;
 - possesso del requisito di accessibilità dei portatori di handicap;
 - possesso del 40% della superficie totale destinata all'accesso dei clienti.

3. A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione, viene data comunicazione dell'avvio del procedimento.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda stessa, fissando il termine per la presentazione e avvisando che, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà archiviata.
5. Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli. In questo caso il termine di sessanta giorni previsto dal successivo comma 7, inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Non si ha interruzione del termine in caso di eventuali richieste di elementi integrativi successive alla prima. Quando l'interessato non provveda entro il termine fissato, la domanda sarà archiviata. Dell'avvenuta archiviazione viene data comunicazione al richiedente.
6. Il responsabile del procedimento, all'occorrenza, anche tramite la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90, verifica la sussistenza dei requisiti morali e professionali del richiedente ed il rispetto delle norme di programmazione.
7. Decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda al Protocollo Generale del Comune, in caso di difetto di comunicazioni, la stessa s'intende accolta (silenzio-assenso).
8. Gli estremi della autorizzazione e delle dichiarazioni d'inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande sono comunicate al Prefetto e al Questore, all'ASL competente per territorio, alla Camera di Commercio, ed altri enti interessati entro trenta giorni dal rilascio.
9. L'esercizio dell'attività di somministrazione in aree esterne aperte al pubblico è subordinato al possesso dei requisiti igienico sanitari, al parere obbligatorio della Polizia Municipale in ordine alla viabilità, alla concessione dell'area ed inoltre l'attività svolta all'esterno non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Art. 11 Denuncia di inizio attività

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono anche essere soggette a Denuncia di Inizio Attività da inoltrarsi ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata o spedita a firma della persona fisica legittimata o avente titolo, prima dell'inizio attività stessa. Nella dichiarazione di inizio attività l'interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
 - di essere in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di somministrazione;
 - indicazione dell'eventuale persona preposta all'esercizio;
 - ubicazione ed estremi identificativi del locale (indirizzo e dati catastali);
 - caratteristiche dell'attività di somministrazione che intende svolgere in relazione alle tipologie di cui all'art.3 del presente regolamento;
 - superficie dei locali destinati alla somministrazione. Per gli esercizi nei quali la somministrazione avviene congiuntamente all'attività prevalente di trattenimento e svago, deve essere specificata la superficie destinata all'attività di somministrazione e la superficie utilizzata per il trattenimento;
 - la disponibilità del locale e la conformità del locale medesimo alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi, ove richiesto per legge, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità, specificando gli estremi delle relative autorizzazioni, certificazioni o comunicazioni;
 - possesso del requisito di rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico;
 - possesso di strumenti per la raccolta differenziata;
 - possesso del requisito di accessibilità dei portatori di handicap;
 - possesso del 40% della superficie totale destinata all'accesso dei clienti.
3. Alla denuncia di inizio attività devono essere allegati i seguenti documenti:
 - planimetria del locale quotata, datata e firmata da un tecnico iscritto al relativo albo professionale. Nella planimetria deve essere riportata ed evidenziata la superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande;
 - titolo di godimento del locale;
 - autocertificazione dell'eventuale preposto designato, relativa al possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge;
 - atto costitutivo per le società;
 - Denuncia di inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione(DIA Sanitaria);
 - Certificazione relativa al possesso dei requisiti d'idoneità del locale rispetto alle norme edilizio-urbanistiche, di prevenzione incendi, di sicurezza, di inquinamento acustico, di eliminazione delle barriere architettoniche e di sorvegliabilità.
4. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne deve dare comunicazione al Comune ai sensi dell'art. 19, comma 2, L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 12 Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone è consentito lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande previo rilascio della prescritta autorizzazione.
2. L'attività di somministrazione può essere effettuata solo nei locali o nei luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse.
3. Il periodo non può essere superiore a trenta giorni consecutivi ed i luoghi di svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea devono essere indicati nell'autorizzazione.

4. La domanda per l'autorizzazione temporanea va presentata a mano o spedita almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, con allegata la Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione(DIA Sanitaria).
5. In casi particolari, ove non sia presente dolo o colpa da parte del richiedente o laddove si siano verificate situazioni eccezionali o non programmabili, il comune procede all'istruttoria delle richieste pervenute tardivamente e a rilasciare la richiesta autorizzazione compatibilmente con le esigenze organizzative e le risorse umane disponibili nel rispetto dei requisiti di legge.
6. Il comune rilascia l'autorizzazione prima dell'inizio dell'attività.
7. In caso di silenzio dell'amministrazione e decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda,l'autorizzazione si intende rilasciata ed il richiedente è legittimato all'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, delle norme di sicurezza e dei requisiti soggettivi in base alle vigenti normative in materia.
8. Il richiedente/dichiarante oppure il preposto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali).
9. Per le manifestazioni religiose, benefiche, politiche sociali e ricreative sono richiesti i soli requisiti morali.
10. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti igienico sanitari di cui alla normativa vigente e al rispetto delle norme di sicurezza. Non sono invece richiesti i requisiti di destinazione d'uso dei locali degli edifici.

Art. 13 Autorizzazioni stagionali

1. Nel territorio comunale possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali per uno o più periodi nell'arco dell'anno.
2. Tali periodi, che devono essere riportati nell'autorizzazione, nel complesso non possono essere inferiori a mesi due o superiori a 6 mesi nel periodo da aprile a settembre di ciascun anno.
3. La procedura per il rilascio è quella di cui all'art.5 del presente Regolamento.

Art. 14 Subingresso

1. Il trasferimento della proprietà o della gestione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, per atto tra vivi o per causa di morte, è soggetto a comunicazione da presentare al Comune entro trenta giorni dalla data di cessione o dell'apertura della successione.
2. Il subentrante può iniziare l'attività di somministrazione dalla data di presentazione della comunicazione di cui al punto precedente, a condizione che rimangano immutati lo stato del locale nonché le modalità di esercizio dell'attività oggetto di subingresso e che lo stesso subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge.
3. Nella comunicazione di subingresso, il subentrante deve indicare:
 - Gli estremi dell'autorizzazione relativa al pubblico esercizio oggetto di subingresso;
 - Il titolo giuridico che dà luogo al subingresso, di cui va prodotta relativa copia;
 - Autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali da parte del subentrante;
 - Estremi della DIA sanitaria per subingresso inoltrata alla ASL competente ed al Comune medesimo;
 - Il titolo di godimento dei locali di somministrazione di cui va prodotta la relativa copia.
4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di subingresso, fatte salve eventuali interruzioni del termine per integrazioni documentali necessarie a causa della incompletezza della comunicazione, il Comune procede alla voltura dell'autorizzazione, previa riconsegna dell'originale del titolo autorizzatorio intestato al cedente.

Art. 15 Modifiche societarie

1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono soggetti a comunicazione alla quale va allegata l'autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute, ovvero la copia conforme dell'atto di modifica prescritto dal codice civile.
2. Nel caso in cui una società esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande subisca delle modifiche alla compagine sociale che comportino il cambio del legale rappresentante, la stessa deve darne comunicazione al Comune e produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali da parte del nuovo rappresentante legale. Inoltre il nuovo rappresentante legale deve anche allegare la dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa al possesso dei requisiti professionali. Nel caso quest'ultimo sia privo dei requisiti professionali, deve indicare il preposto all'attività che ne sia in possesso.

Art. 16 Ampliamento della superficie di somministrazione

1. L'ampliamento della superficie di attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta preventiva comunicazione da inoltrarsi al Comune, oltre alla DIA sanitaria per modifiche.
2. La comunicazione di ampliamento deve essere inviata al Comune unitamente ad una copia della planimetria del locale in cui risulti evidenziata la superficie interessata all'ampliamento. Nel caso in cui l'ampliamento sia conseguente ad interventi di natura edilizia, nella predetta comunicazione vanno indicati gli estremi del titolo edilizio legittimante l'intervento.
3. L'attività di somministrazione nella parte di superficie ampliata può essere esercitata dal ricevimento della predetta comunicazione, fermo restando l'inoltro della relativa DIA sanitaria nei modi e tempi previsti dalle disposizioni vigenti

in materia, e fatte salve eventuali diverse comunicazioni al riguardo che potrebbero scaturire dall'esito degli accertamenti effettuati.

4. Relativamente alla superficie ampliata, il Comune accerta il rispetto delle norme in materia igienico sanitaria, destinazione d'uso dei locali, compatibilità edilizio-urbanistica, sorvegliabilità, prima di procedere all'aggiornamento del relativo titolo autorizzatorio.

Art. 17

Riduzione della superficie di somministrazione

1. Nel caso in cui la superficie di somministrazione venga ridotta, il titolare dell'esercizio deve presentare al comune apposita comunicazione, allegando una nuova planimetria dei locali a firma di tecnico abilitato.
2. La nuova superficie di somministrazione viene annotata sull'autorizzazione.
3. E' fatto salvo il rispetto dei prescritti requisiti igienico-sanitari.

Art. 18

Somministrazione nei circoli privati

1. Le associazioni ed i circoli privati aderenti ad enti o organizzazioni nazionali assistenziali di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. 4.4.2001, n. 235, possono svolgere direttamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in favore degli associati presso la sede in cui si svolge l'attività di somministrazione, o affidarla in gestione a terzi.
2. Nel caso di gestione diretta dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni di cui al comma 1, a favore degli associati e presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, non è richiesto il possesso dei requisiti professionali. Il presidente del circolo o dell'associazione privata e l'eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S devono essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del medesimo Testo Unico.
3. Qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia affidata in gestione ad un terzo, il gestore che eserciterà l'attività in regime di impresa, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali.
4. L'attività di somministrazione da parte dei circoli ed associazioni di cui al comma 1, è soggetta a denuncia di inizio attività da inoltrarsi al Comune ai sensi dell'art. 19, L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. La denuncia di inizio attività deve essere presentata dal legale rappresentante del circolo e deve contenere i dati di cui all'art. 2, comma 2, DPR 4.04.2001, n. 235. Alla stessa va allegata la seguente documentazione:
 - una copia dell'atto costitutivo o dello statuto del circolo o dell'associazione redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
 - copia della dichiarazione di affiliazione dell'Ente o Organizzazione e del nulla-osta per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - planimetria del locale quotata e sottoscritta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale, con evidenziata la superficie del locale destinata alla somministrazione;
 - DIA sanitaria settore alimentare ai fini della registrazione;
 - nel caso di gestione affidata a terzi, dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del presidente del circolo che attesti l'avvenuto affidamento in gestione dell'attività di somministrazione, con relativa accettazione scritta del gestore, il quale deve autocertificare il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività;
 - titolo di godimento del locale.
5. Le associazioni ed i circoli di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.R. 4.4.2001, n. 235, possono svolgere direttamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o affidarla in gestione a terzi, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.
6. L'attività di somministrazione da parte dei circoli ed associazioni di cui al precedente comma 5, è soggetta al rilascio di autorizzazione su richiesta del legale rappresentante del circolo o associazione. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione di cui al precedente comma 4, lett. a), c), d), e), f).
7. L'attività di somministrazione all'interno dei circoli privati è soggetta alla disciplina per gli orari prevista per i pubblici esercizi.

Art. 19

Attività di somministrazione in aree esterne adiacenti a pubblici esercizi

1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande può essere autorizzato, in forma temporanea o permanente, ad esercitare l'attività di somministrazione anche all'esterno del locale, su un'area pubblica o privata adiacente all'esercizio, installando attrezzature temporanee quali tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, gazebo, previa presentazione di regolare richiesta.
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in aree esterne al locale è subordinato in ogni caso al possesso dei requisiti igienico sanitari e al parere obbligatorio della Polizia Municipale in ordine alla viabilità, nonché il parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla tipologia degli arredi da installare.
3. Nel caso di utilizzo di area pubblica è inoltre necessario il preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico da parte dell'Ufficio comunale competente.
4. Fermo restando l'osservanza delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico, l'attività svolta all'esterno non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Art. 20

Distributori automatici

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione tramite apparecchi automatici è soggetta ad autorizzazione purché i locali ove sono installati i distributori siano adibiti esclusivamente a tale attività e siano opportunamente attrezzati per lo svolgimento della somministrazione di alimenti e bevande.
2. Se non si verificano le condizioni di cui al precedente punto, l'attività tramite distributori automatici rientra nella vendita e, quindi, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 17, del D.LGS 114/98.
3. Nei locali adibiti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici è vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

Art. 21 Cessazione dell'attività

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune, sede dell'esercizio, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta, allegando l'originale dell'autorizzazione stessa o della DIA.

TITOLO IV ATTIVITA' ACCESSORIE E PICCOLI TRATTENIMENTI

Art. 22 Attività accessorie

1. Le autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche allo svolgimento delle seguenti attività accessorie:
 - installazione ed uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, purché i locali non siano allestiti in modo tale da configurare un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;
 - installazione di apparecchi meccanici ed elettronici per il gioco lecito, fermo restando il rispetto, nell'installazione degli apparecchi medesimi e nell'esercizio dei giochi, delle normative di riferimento per le specifiche tipologie;
 - piccoli trattenimenti musicali senza ballo, purché l'attività di trattenimento non sia tale da configurare il pubblico esercizio quale locale di pubblico spettacolo, nel rispetto delle modalità stabilite nei seguenti articoli.
2. L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri spettacoli senza imporre il pagamento di un biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala da trattenimento non comporta alcun adempimento. L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri spettacoli con pagamento di un biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 69 del TULPS. L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri spettacoli con pagamento di un biglietto d'ingresso e con l'allestimento del locale in modo da trasformarlo in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 del TULPS.
3. Durante l'orario di apertura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito l'uso degli apparecchi da gioco (videogiochi, bigliardini, flipper) e di quelli per la diffusione sonora e di immagini (televisione, video, radio, impianti Hi-Fi) intesi come sorgenti sonore non significative, a condizione che gli apparecchi funzionino con tonalità moderate tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed in ogni caso nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.
4. Le imprese che svolgono esclusivamente attività di somministrazione e che non dispongono di sorgenti sonore significative devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso.
5. Negli altri casi, cioè in presenza di sorgenti sonore significative come nel caso di svolgimento di piccoli trattenimenti musicali, occorre predisporre la "previsione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato dalla quale risulti chiaramente che non sono superati i valori di emissione stabiliti dalla legge.

Art. 23 Piccoli trattenimenti musicali senza ballo

1. Per piccoli trattenimenti musicali senza ballo si intendono le attività consistenti in:
 - effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni ed eventuali rappresentazioni di arti varie (musica, danza, magia, cabaret etc.), esposizione di opere artistiche, presentazioni di libri, organizzazione di conferenze e manifestazioni similari, a condizione che il pubblico assista in forma prevalentemente passiva, essendo coinvolto semplicemente quale spettatore;
 - effettuazioni di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni cui il pubblico può attivamente partecipare, con esclusione di trattenimenti danzanti.
2. Le forme di trattenimento sopra descritte, devono svolgersi nel pubblico esercizio in occasione della normale attività di somministrazione, cioè durante l'orario di apertura del locale, quale attività accessoria rispetto alla somministrazione, e senza il pagamento di alcun biglietto d'ingresso, né aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato.
3. Per lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in locali con capienza ed afflusso non superiore a n. 100 persone, il titolare dell'autorizzazione di pubblico esercizio deve inoltrare una comunicazione preventiva al Comune - Ufficio Commercio - in cui venga dichiarato che l'attività di trattenimento prevista rientra nella tipologia di cui al comma 1, specificando il tipo di trattenimento in programma e le date di svolgimento dell'attività medesima. Nella predetta comunicazione deve essere inoltre autocertificato:
 - che il locale ha una capienza non superiore a n. 100 persone oppure che l'afflusso massimo consentito non è superiore alle 100 persone;
 - il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione incendi;

- che è stata acquisita la relazione di previsione di impatto acustico redatta da un tecnico iscritto al relativo albo regionale, della quale devono essere indicati i relativi estremi, data di redazione e generalità del tecnico firmatario. La predetta relazione deve essere tenuta nel locale a disposizione di eventuali organi di controllo.
4. Per lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in locali con capienza ed afflusso superiore a 100 persone, il titolare dell'autorizzazione di pubblico esercizio deve inoltrare una comunicazione preventiva al Comune - Ufficio Commercio - almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività medesima. Nella predetta comunicazione deve essere dichiarato che l'attività di trattenimento rientra nella tipologia di cui al comma 1, deve essere specificato il tipo di trattenimento in programma ed indicate le date di svolgimento dell'attività medesima. Alla comunicazione di cui sopra vanno allegati:
 - autocertificazione che attesti la capienza del locale ed il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione incendi;
 - dichiarazione di impatto acustico redatta da un tecnico iscritto al relativo Albo Regionale.
 5. L'attività di cui al presente articolo è subordinata al rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi.
 6. Per quanto riguarda il rispetto delle norme di sicurezza, sono previste le seguenti prescrizioni:
 - a) è consentita l'installazione di palchi o pedane per artisti, di altezza non superiore a cm. 80, muniti di:
 - certificato di idoneità statica;
 - certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato o, alternativamente, collaudo statico rilasciato da tecnico abilitato.
 - b) è consentita inoltre l'installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora che vanno posizionati in aree non accessibili al pubblico e devono essere dotati di dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte (dichiarazione di conformità) a firma di un tecnico abilitato.
 7. Nel caso di installazione di palchi o impianti elettrici, la documentazione di cui al comma 6 deve essere prodotta al Comune prima dell'inizio dell'attività.
 8. Per quanto attiene alla prevenzione incendi, occorre che siano approntati idonei mezzi antincendio.
 9. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 25, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, occorre che venga predisposta la "valutazione di impatto acustico" redatta da tecnico abilitato dalla quale risulti chiaramente che non sono superati i valori di emissione stabiliti dalla legge. Tale documentazione deve essere prodotta al Comune prima dell'inizio dell'attività di piccolo trattenimento o, limitatamente alle attività soggette a DIA, deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle Autorità di controllo. E' fatta salva la possibilità dell'autorità di controllo di richiedere al titolare/gestore dell'esercizio in attività la "verifica acustica sperimentale" a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti. Le spese per al predisposizione della eventuale "verifica acustica sperimentale" sono a carico del titolare/gestore.

Art. 24

Spettacoli, feste da ballo ed altri trattenimenti

1. Per lo svolgimento di spettacoli, trattenimenti danzanti ed altre tipologie di attività di intrattenimento non ricompresi nella definizione di "piccoli trattenimenti musicali senza ballo" di cui al precedente art. 23, dovrà essere acquisita una specifica autorizzazione da richiedersi al Comune ai sensi degli art. 68 e 80 del TULPS.

TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25

Inquinamento acustico

1. Ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico (L. 26/10/1995 n. 447 e dal C.P.C.M. 16/04/1999 n. 15) le imprese che svolgono esclusivamente attività di somministrazione di alimenti e bevande e che non dispongono di sorgenti sonore significative, devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso.
2. Negli altri casi e cioè in presenza di sorgenti sonore significative e nel caso di svolgimento di piccoli trattenimenti, occorre predisporre la "previsione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato.
3. Tale documentazione deve essere prodotta al Comune prima dell'inizio dell'attività di piccolo trattenimento o, limitatamente alle attività soggette a dichiarazione di inizio attività (DIA), deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle Autorità di controllo.
4. Nella DIA occorre indicare la redazione della previsione di impatto acustico e il nominativo del tecnico firmatario.
5. Nei casi che esulano dal concetto di "piccolo trattenimento" la documentazione riguardante la previsione di impatto acustico deve essere allegata alla domanda di autorizzazione o di dichiarazione inizio attività da presentare rispettivamente ai sensi dell'art. 68 e 69 del T.U.L.P.S.

Art. 26

Requisiti professionali e morali – Figura del preposto

1. Ai fini del riconoscimento del requisito professionale è necessario essere in possesso dell'attestato di abilitazione rilasciato ai sensi della Legge Regionale n.15/2002.
2. L'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione effettuato davanti ad apposita commissione costituita presso la CCIAA previsto dalla legge 287/91 è valido al fine del riconoscimento dei requisiti professionali.
3. E' requisito professionale valido per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande aver prestato servizio per almeno due anni negli ultimi cinque, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.

4. I requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare della ditta individuale e in caso di società, associazione ed organismi collettivi dal legale rappresentante o dal preposto all'esercizio.
5. La figura del preposto è da intendere quale delegato all'attività al fine dell'accertamento del requisito professionale. Lo stesso soggetto non può contemporaneamente essere preposto all'esercizio dell'attività per più società, associazioni, organismi collettivi. Entro un anno dall'approvazione dei presenti indirizzi le aziende provvedono alla relativa regolarizzazione dandone comunicazione al Comune sede dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
6. Per i requisiti morali si applica l'art. 5, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs 114/98.

Art. 27 **Sorvegliabilità dei locali**

1. La verifica della sorvegliabilità dei locali di cui al DM 17/12/1992 n. 564 e s.m.i. viene effettuata congiuntamente dall'Ufficio di Polizia Amministrativa e dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 28 **Orari**

1. Il Sindaco, con apposita ordinanza, fissa il limite giornaliero minimo e massimo di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
2. L'orario può essere differenziato in ragione delle diverse esigenze dei consumatori e delle caratteristiche del territorio, della stagionalità o della tipologia dell'attività esercitata.
3. Nella determinazione degli orari deve essere altresì assicurato il rispetto della normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica ed inoltre possono essere disposte, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o comunque di interesse pubblico.
4. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata, il quale può essere differenziato per giorni della settimana e per periodo dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui al comma 1. L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.
5. L'esercente deve rendere noto al pubblico l'orario prescelto mediante l'esposizione di appositi cartelli ben visibili sia all'interno che all'esterno del locale.
6. Gli esercizi possono osservare una o più giornate di riposo settimanale che devono essere indicate in appositi cartelli ben visibili all'interno e all'esterno dal pubblico.
7. La chiusura temporanea è comunicata al Comune per durata superiore agli otto giorni consecutivi. E' tuttavia, obbligatorio l'esposizione di un cartello ben visibile all'esterno.
8. Il Comune, al fine di tutelare il consumatore, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso, vi è l'obbligo di osservanza della turnazione e la pubblicazione della stessa mediante cartelli ben visibili dall'esterno.
9. Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio anche durante il periodo estivo, gli esercenti sono tenuti a comunicare al Comune entro una data da stabilire nell'ordinanza il periodo di chiusura per ferie. Sulla base di tali comunicazioni, il Comune qualora valuti la carenza del servizio, dispone turni di apertura obbligatori.
10. In occasione di manifestazioni religiose o culturali a carattere locale il Comune può stabilire turni di apertura obbligatoria per gli esercizi ricadenti nella zona di svolgimento delle manifestazioni stesse.

Art. 29 **Pubblicità prezzi**

1. L'obbligo della pubblicità dei prezzi, per i prodotti destinati alla somministrazione, è assolto con le seguenti modalità:
 - a) per le bevande e gli alimenti da somministrare: con l'esposizione di apposita tabella all'interno del locale dell'esercizio;
 - b) per le attività di ristorazione: con l'esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura della tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio e, comunque, in luogo leggibile dall'esterno.
2. Se l'esercizio effettua servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione. La maggiorazione del servizio, qualora prevista, deve essere chiaramente esplicitata e portata a conoscenza del consumatore con mezzi idonei e chiari.
3. I prodotti destinati alla vendita per asporto sono soggetti alle norme in materia di pubblicità dei prezzi, cioè all'art. 14, del D.lgs. 114/1998 sul commercio e al D.lgs 25/02/2000 n. 84.
4. Le previsioni dei precedenti punti si applicano ai circoli privati aperti solo ai soci, alle mense aziendali, ai bar interni e alle attività di somministrazione al domicilio del consumatore.

Art. 30 **Validità delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni e le dichiarazioni di inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande si riferiscono esclusivamente ai locali in esse indicate e sono condizionate al permanere dei requisiti di legge. Hanno validità fino al trentuno dicembre del quinto anno successivo alla data del rilascio, fatti salvi i casi di decadenza e revoca previsti dalla legge. Sono rinnovabili con apposita dichiarazione da presentare al Comune circa la conservazione dei requisiti per cui si procedette al rilascio.

2. Le autorizzazioni stagionali hanno validità annuale ma limitata al periodo temporale indicato sul titolo autorizzatorio. Sono rinnovabili con apposita dichiarazione da presentare al Comune, circa la conservazione dei requisiti per cui si procedette al rilascio.
3. Le autorizzazioni temporanee invece hanno una validità limitata al solo periodo indicato nelle stesse autorizzazioni e solo con riferimento alla manifestazione o evento cui sono collegate.

Art. 31

Disciplina sanzionatoria

1. Le violazioni al presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 ad € 10.329,14 a seconda della gravità e fatti salvi altri provvedimenti previste da altre disposizioni in materia.
2. I proventi relative alle sanzioni sono devolute al Comune.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Disposizioni finali

1. I titolari di autorizzazione rilasciata in vigenza della legge 287/1991 possono estendere la propria attività senza necessità di convertire i titoli autorizzativi, purché l'esercizio sia dotato dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalla normativa, come di seguito:
 - ❑ l'esercente che intende estendere la propria attività consegna a mano o spedisce comunicazione al comune competente allegando copia dell'autorizzazione sanitaria o Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione;
 - ❑ il Comune, entro 30 giorni dalla comunicazione, integra il titolo con l'indicazione della nuova attività.
2. Le domande, dichiarazioni e comunicazioni devono essere accompagnate da una fotocopia del/i documento/i di identità in corso di validità dei firmatari che non presentino personalmente la pratica. I cittadini stranieri devono esibire originale della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità ed idoneo per lo svolgimento del lavoro autonomo in Italia, rilasciato cioè per motivi di lavoro o per motivi di famiglia.
3. E' obbligatorio l'utilizzo della modulistica comunale appositamente predisposta, in luogo della quale può essere utilizzata solo altra modulistica avente medesimi contenuti.
4. Le norme contenute nel presente regolamento non si applicano alle attività turistiche e agrituristiche che restano disciplinate dalle rispettive leggi di settore.
5. L'attività ricettiva che intende aprire al pubblico è soggetta al rispetto della disciplina sulla somministrazione, prevista dalle presenti disposizioni regolamentari comunali.

Art. 33

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa di settore.

Art. 34

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività dell'atto consiliare di approvazione.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore, il presente regolamento annulla e sostituisce ogni precedente norma comunale in materia.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
f.to LOCOROTONDO Lorenza

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Rubino Giambattista

PARERI di cui all'art. 49 1° e 2° comma del T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**, ai sensi dell'art.49, 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.

Alberobello, lì 18-11-10

Il Responsabile del Servizio
f.to SALAMIDA SEBASTIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267)

Reg. Pubbl. n° 132 **del 02-12-10**

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 02-12-10 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Alberobello, lì 02-12-10

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Rubino Giambattista

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 127, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-11-10,

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile *(Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. n° 267/2000)*;
- poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione *(Art. 134, 3 comma, del D. Lgs. n° 267/2000)*.

Alberobello, lì 30-11-10

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Rubino Giambattista

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Alberobello, lì

L'Incaricato Servizio Segreteria
Sig.ra Isabella SARACINO